

Cassazione civile , 06/04/2011, n. 7885, sez. II **Violazione amministrativa: la buona fede esclude ogni responsabilità, in Diritto e Giustizia 2011, 0, 197, di Enzo Di Giacomo Esperto tributario**

La buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, esclude la responsabilità dell'autore solo quando il trasgressore riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile ai fini dell'osservanza della norma di legge.

Il principio di cui sopra è contenuto nella sentenza n. 7885, depositata il 6 aprile 2011, della Corte di Cassazione da cui emerge che in tema di sanzioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva senza che occorra il dolo o la colpa atteso che la norma pone una presunzione di colpa per il fatto vietato a carico del trasgressore sul quale grava l'onere della prova.

La sanzione amministrativa. La materia delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha previsto un sistema compiuto di illecito amministrativo, conseguente alla depenalizzazione di molti reati, puniti sino ad allora con la sola pena dell'ammenda. La normativa introdotta ha valenza generale e può essere derogata solo da una diversa fonte normativa che in quanto *lex specialis* sia idonea a derogare appunto alla norma di carattere generale.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si possono distinguere in sanzioni pecuniarie, cioè quelle che ingiungono il pagamento di una somma di denaro; sanzioni interdittive (ad esempio, interdizione dall'esercizio dell'attività); confisca; pubblicazione della sentenza.

L'illecito amministrativo: la buona fede come causa di esclusione. L'art. 3, comma 1, della legge n. 689 del 1981 disciplina l'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, prevedendo che non risponde delle violazioni "colui che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa". La previsione contenuta in detta norma, che attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico del soggetto che lo ha commesso (Cass n. 2642/2000)..

A norma del citato art. 3, pertanto, è responsabile di una violazione amministrativa la persona fisica a cui è ricollegabile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, per cui in una società la responsabilità del singolo socio non può discendere dalla sua mera qualità di socio (Cass, Sez. Lav., n. 10518/1997).

Nell'ambito dell'illecito amministrativo, la buona fede dell'autore può risultare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole (Cfr. Cass. 23 ottobre 2003, n. 14107).

La fattispecie. Due società hanno proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace avverso alcune ingiunzioni emesse dall'Ufficio finanziario con cui erano state comminate sanzioni pecuniarie per violazione dell'art. 58, comma 9, del D lgs n. 29/93 per avere le stesse conferito una serie di incarichi statuari ad un

esperto, dipendente pubblico; le società hanno eccepito la illegittimità delle ingiunzioni per assenza di dolo o colpa atteso che non erano state in grado di conoscere se il predetto esperto fosse stato un pubblico dipendente. A seguito del rigetto dell'opposizione, le società hanno proposto ricorso per cassazione.

I giudici della Suprema Corte, dopo aver accertato che le due società erano a conoscenza del rapporto di pubblico impiego della persona a cui era stato conferito l'incarico, hanno ritenuto che nel caso di configurazione della fattispecie tipica dell'illecito, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza grava sul trasgressore, in virtù di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 689/1981.

La Suprema Corte, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, è necessario e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà attiva od omissiva, senza dovere dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa, atteso che la norma fissa una presunzione di colpa in capo del soggetto che ha commesso la trasgressione, su cui grava l'onere della prova di avere agito senza colpa.

Ne deriva che l'esimente della "buona fede", applicabile anche all'illecito amministrativo, assurge a causa di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene in campo penale, "solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso".
